

Ultime novità sui bonus edili: quarta cessione ai correntisti e proroga opzioni

di [Devis Nucibella](#)

Pubblicato il 27 Aprile 2022

La **legge di conversione del c.d. “Decreto Energia”** ha apportato importanti **novità** per la circolazione dei **crediti da bonus edili**. Ad esempio è stata prevista la **quarta cessione libera ai correntisti** e la **proroga delle opzioni al 15.10.2022** per le imprese.

Cessione dei bonus edili

Come noto la Legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione del D.L. n. 4/2022, cd. Decreto “*Sostegni-ter*”, aveva apportato nuove modifiche all’ormai noto art. 121 del D.L. n. 34/2020, disciplinante l’opzione per cessione del credito o sconto in fattura in ambito di crediti edilizi.

In particolare la Legge 25/2022:

- aveva confermato la possibilità di **effettuare una prima cessione libera**;
- e, successivamente, **due cessioni ulteriori**, ma esclusivamente **in ambiente “controllato”**, vale a dire, generalmente, verso intermediari finanziari, banche e assicurazioni.

In sostanza un soggetto, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione (sia detrazioni ordinarie relative ai bonus “*minori*”, sia maxi detrazione 110%) può optare per:

- un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (sconto in fattura) anticipato dal fornitore, il quale può scegliere di cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;



- la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

La norma, tuttavia, prevede una **deroga** a tale divieto e dispone che il credito potrà successivamente essere oggetto **di due ulteriori cessioni**, ma esclusivamente a favore di specifici soggetti operanti in ambiente “*controllato*” secondo le disposizioni del TUB, vale a dire istituti bancari, società appartenenti a gruppi bancari, assicurazioni.

TIPOLOGIE DI CESSIONARI AMMESSI

Come sopra illustrato, i beneficiari dell'agevolazione o i fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura, possono cedere una sola volta il credito a qualsiasi soggetto, compresi gli Istituti di credito e altri intermediari finanziari: in questa prima cessione la norma non pone quindi vincoli in merito alla natura del soggetto cessionario che può essere una persona fisica, una società o un qualsiasi altro soggetto.

Tali cessionari, una volta acquisito il credito, possono:

- utilizzarlo direttamente in compensazione, oppure
- cederlo ulteriormente, ma solo a favore di:
 - banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 10, TUB (D.Lgs. n. 385/1993);
 - società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 6, TUB, ovvero
 - imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. n. 209/2005.

È, quindi, ammessa un'ulteriore cessione, ma sempre a favore degli specifici soggetti citati (in totale, quindi due cessioni oltre alla prima "libera"): in pratica, l'ultima cessione esercitabile sarà per forza di cose effettuata in ambito controllato, tra i soggetti vigilati sopra richiamati.

Si noti che, ai sensi dell'articolo 122-bis, comma 4, D.L. n. 34/2020, i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, D.Lgs. n. 231/2007 che intervengono nelle cessioni (anche successiva alla prima) rimangono sempre obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio.

Pertanto, vige l'obbligo di non procedere all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono le fattispecie previste dal citato D.Lgs. n. 231/2007:

- all'art. 35, ovvero l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette;
- all'art. 42, ovvero l'astensione dall'instaurare, eseguire o proseguire il rapporto qualora non sia possibile operare un'adeguata verifica della clientela.

La Legge n. 25/2022 aveva inoltre previsto:

- la proroga del termine per la trasmissione delle
 - comunicazioni di cessioni/sconto relative alle spese 2021;
 - rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020;
- al **29 aprile 2022**.

Bonus edili: le novità della Legge di conversione del *Decreto Energia*

Le due novità più importanti riguardanti la cessione dei bonus edili portate dalla legge di conversione del D.L. 17/2022 (c.d. “*Decreto Energia*”) riguardano la:

- **quarta cessione libera ai correntisti;**
- **proroga delle opzioni al 15.10.2022 per le imprese.**

Quarta cessione libera ai correntisti

Ora la legge di conversione del D.L. 17/2022 (c.d. “*Decreto Energia*”), con la finalità di aumentare la smobilitazione dei crediti da parte degli istituti finanziari, ha modificato l’art. 121, comma 1, lett. a) e b) del D.L. 34/2020 (“*Decreto Rilancio*”) prevedendo la **possibilità di accedere ad una quarta cessione del credito** da parte dei cessionari “*qualificati*” (banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 del TUB e socie

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi

- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento